

**CONTRATTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE, IN CAPO AI COMUNI, AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – ANNO 2021.**

**CIG ZF03146E4B**

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di aprile

TRA

Il Comune di Settimo San Pietro (C.F. 80004000925 – Sede Piazza Pertini n. 1) in persona del Responsabile dell'Area Socio-culturale Daniela Locci,

E

La Struttura ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI (C.F. 92116410926 – P.I. 02833910926) con sede legale in Cagliari, Via Caboni n. 3, in persona del Rappresentante Legale dott.ssa Rita Angela Pitzalis

PREMESSO

- Che con D.G.R. n. 8/16 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono state disciplinate le attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione, ivi comprese le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione da erogarsi in regime residenziale e semiresidenziale per le quali individua altresì il livello di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o dei Comuni, per la componente sociale degli interventi erogati secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001;
- Che la L.R. n. 10/2006 stabilisce all'art.8 che, per l'erogazione delle suddette prestazioni le ASL definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- Che ai sensi del comma 2, art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge regionale;
- Che con Allegato 1 alla D.G.R. n. 37/12 del 06/09/2011 si è emanato lo "Schema tipo di contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale e socio-

sanitaria” tra ASL e Struttura accreditata, ai sensi delle norme regionali sopra richiamate;

- Che le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di cui sopra sono quelle di cui all’Allegato alla D.G.R. n. 9/10 del 22/02/2011, che individua altresì l’ammontare della quota sociale della tariffa;
- Che con D.G.R. n. 47/25 del 14.11.2013 e successiva D.G.R. n. 49/37 del 26/11/2013 si è provveduto alla “definizione delle modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti”; con D.G.R. n. 4/38 del 26/11/2013 si è provveduto alla “approvazione accordo ANCI-Regione Sardegna – Azioni di integrazione sociosanitaria”. Tutto questo in applicazione dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 23/2005, dell’art. 27 della medesima Legge Regionale, della D.G.R. n. 19/1 del 2008, del D.P.C.M. 29/11/2001;
- Che il Comune di Settimo San Pietro intende avvalersi di servizi sociosanitari di riabilitazione globale residenziali e/o semiresidenziali a favore di soggetti non autosufficienti, propri amministrati, facenti capo alla propria competenza ai sensi delle normative vigenti richiamate al capoverso precedente;
- Che nell’osservanza di tali disposizioni intende avvalersi dei servizi erogati dall’ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI, legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto i propri centri sono accreditati con **Determinazione R.A.S. n. 35 del 18.01.2021.**

Tutto ciò premesso e concordato, tra il Comune di Settimo San Pietro e la Struttura ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI si conviene quanto segue:

#### **Art.1 – Oggetto del contratto.**

Il presente contratto ha per oggetto l’acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria di riabilitazione globale in regime residenziale o semiresidenziale, da erogarsi con le modalità ed i tempi individuati secondo le procedure di cui all’art. 2 del presente contratto.

**Art.2 – Modalità operative di cui alle D.G.R. n. 30/15 e n. 49/37 del 2013.**

Comune e Struttura si impegnano reciprocamente con il presente contratto al rispetto di quanto disposto dalle D.G.R. n. 30/15 e n. 49/37 del 2013. In particolare si impegnano al rispetto ed all'applicazione delle modalità operative in esse descritte, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Art. 3 – Fatturazione e pagamenti.**

Fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. n. 49/37 del 2013, le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe onnicomprensive predeterminate dalla D.G.R. n. 9/10 del 22/02/2011. Con il presente contratto il Comune si fa carico della "quota sociale", così come determinata ai sensi della D.G.R. n. 9/10 del 22/02/2011, nel rispetto delle stesse D.G.R. n. 49/37 e n. 49/38 del 2013.

La Struttura provvederà ad inviare mensilmente al Comune i riepiloghi delle prestazioni sociosanitarie erogate. Tali riepiloghi indicheranno il numero delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, per regime di erogazione, nonché l'elenco nominativo dei pazienti indicante il numero di presenze giornaliera e la tipologia di prestazioni erogate.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**, nonché il seguente CIG attribuito dall'ANAC: **ZF03146E4B** Il Comune competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura relativa alla Quota sociale, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente.

**L'importo contrattuale, considerata l'assegnazione regionale, a titolo di anticipazione, in base alla determinazione RAS n.128/21 del 31.03.2021 ed alle economie disponibili, è pari a complessivi €. 18.640,65, salvo successive modifiche in aumento all'atto delle ulteriori assegnazioni a titolo di anticipo o dell'assegnazione definitiva.**

Qualora il Comune non ottemperasse entro i termini qui stabiliti, saranno applicati gli interessi secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 192 del 09/11/2012.

**Art. 4 – Controlli da parte del Comune.**

Il Comune titolare del presente contratto, attraverso il proprio servizio sociale-amministrativo, ha la facoltà di verificare le condizioni generali dell'utente e la regolarità dell'assistenza erogata, limitatamente all'aspetto sociale della stessa. Ha, inoltre, la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia richiamate in premessa.

**Art. 5 – Efficacia e validità del contratto.**

Il presente contratto ha efficacia e validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

**Art. 6 – Tracciabilità**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010 le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e delle disposizioni interpretative dettate dal D.L. 187/2010.

Pena la nullità del contratto, la Struttura ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il CIG attribuito dall'AVCP è il seguente **ZF03146E4B** e dovrà essere indicato in tutti i documenti relativi ai pagamenti inerenti il contratto (es. fatture e mandati di pagamento).

**Art. 7 – Registrazione e regime fiscale.**

Il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto la Struttura ANFFAS è una "ONLUS" e, pertanto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte 2° della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1982.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di prestazioni di cura rese da ONLUS,

La Struttura ed il Comune richiamano espressamente con il presente contratto gli articoli n. 18 e n. 19 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 37/12 del 2011.

**Art. 8 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Al presente contratto è allegato il Patto di integrità.

Le parti **sottoscrivono con firma digitale** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Socio-culturale del Comune di Settimo San Pietro

f.to digit. Daniela Locci

Il Legale Rappresentante della Struttura ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI

f.to digit. Rita Angela Pitzalis